

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con delibera del consiglio con delibera di consiglio comunale n. XX del XX/XX/2023.

INDICE

SEZIONE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe
- Art. 3. Dichiarazioni
- Art. 4. Modalità di versamento
- Art. 5. Invio modelli di pagamento precompilati
- Art. 6. Riscossione e scadenze di versamento
- Art. 7. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 8. Accertamento
- Art. 9. Sanzioni
- Art. 10. Interessi
- Art. 11. Rimborsi e compensazioni
- Art. 12. Somme di modesto ammontare
- Art. 13. Contenzioso
- Art. 14. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 15. Clausola di adeguamento
- Art. 16. Disposizione transitoria
- Art. 17. Trattamento dati personali

SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA OPERATIVA

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusioni per produzione rifiuti non conferibili
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO II – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le U.N.D. non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione
- Art. 27. Rinuncia al servizio pubblico di raccolta rifiuti
- Art. 28. Zone non servite
- Art. 29. Agevolazioni
- Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

ALLEGATI

all. A: Classificazione utenze non domestiche

all. B: Classificazione utenze domestiche

SEZIONE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito denominata "TARI").

Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe

1. Il Consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del DL 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge 25/02/2022, n.15.

2. Nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva a quella sopraindicata, la scadenza per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quella per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti individuati allo scopo e validato dall'autorità competente, *ex lege*.

4. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 3. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello unico messo a disposizione dal Comune, anche sul proprio sito web, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui

consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette variazioni. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni, di cui al successivo art. 27 sezione seconda del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

4. Al fine di acquisire o confermare le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e quello dell'interno, ove esistente, fermo restando il dato sulle superfici dichiarate.

5. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti:

- non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e la relativa variazione ad eccezione di quelle che sono iscritte in due o più nuclei familiari nella stessa unità abitativa;
- devono dichiarare il numero delle persone che, sebbene iscritte nell'anagrafe della popolazione residente di altro Comune, occupano l'immobile con frequenza abituale ricorrente (anche una sola volta a settimana) o per periodi dell'anno (anche non consecutivi), non inferiori alla durata di un trimestre solare.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dagli intestatari della/e scheda/e di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante (locatario, affittuario, comodatario, depositario ecc.) che, in ogni caso (anche se residente), dovrà allegare copia del titolo giuridico che giustifichi la detenzione, l'uso o il possesso dell'immobile;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da soggetto all'uopo delegato;
- c) per le utenze "miste", ovvero quelle di cui al successivo art. 19 commi 5 e 6 della sezione seconda del presente regolamento, dal soggetto che destina i locali per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili ad affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.);
- d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La variazione anagrafica di emigrazione e di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare (utenze domestiche) non sostituisce, rispettivamente, la dichiarazione di cessazione o di variazione del nucleo familiare.

La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario/i della/e scheda/e famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) i dati identificativi del precedente occupante o detentore (nel caso di iscrizione).

La dichiarazione originaria, quella di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, descrizione dell'attività effettivamente svolta);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha inizio l'occupazione/conduzione o in cui interviene la variazione o cessazione;
 - e) i dati identificativi del precedente occupante o detentore (nel caso di iscrizione);
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:
- a) mediante accesso al portale dell'ente, previa autenticazione digitale (tramite Spid o altro strumento analogo, laddove previsto), oppure direttamente tramite riconoscimento agli uffici dell'ente (sportello tributi o protocollo, nei rispettivi orari di ricevimento del pubblico);
 - b) spedita tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - c) inviata tramite posta elettronica, anche certificata, unitamente a copia digitale del documento

d'identità del sottoscrittore o sottoscritta con firma digitale resa a norma di legge.

In caso di spedizione tramite raccomandata A.R. fa fede la data di invio.

9. L'ente, nel caso di cui al primo periodo della lettera a) del precedente comma 8 trasmette il riscontro automatico alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di iscrizione, variazione e di cessazione del servizio, indicando il numero di protocollo e il riferimento all'unità organizzativa che ha preso in carico oppure, nel caso di cui al secondo periodo della stessa lettera a) viene rilasciata copia timbrata direttamente al contribuente. In tutti i casi, compresi quelli di cui alla lettera b) e c), l'unità organizzativa, al termine dell'istruttoria, comunica la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'iscrizione, la variazione o la cessazione.

10. L'U.O. risorse tributarie può trasmettere al contribuente il modello di dichiarazione precompilato, tramite posta ordinaria, elettronica o certificata, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine indicati nella nota di accompagnamento. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta, in alcun caso, la sospensione della richiesta di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, permessi edilizi, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, ai fini della presente entrata, nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentarla anche in assenza di detto invito.

12. Le dichiarazioni o le comunicazioni che comportano riduzioni del tributo, agevolazioni o esclusioni di superfici per produzione di rifiuti speciali devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento, salvo eventuali eccezioni indicate nello stesso; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, entro i 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta

cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine, l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo idonea documentazione (verbale riconsegna immobile, dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti di fornitura dei servizi pubblici di rete, ecc.) oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

13. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso oppure entro 90 giorni dall'evento se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea, saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare, dall'annualità successiva al decesso oppure entro 90 giorni dall'evento se più favorevole. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà, fatta salva la facoltà dell'ente, nel caso che non sia stato individuato alcun erede, di richiedere al Tribunale in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) che sia fissato un termine per l'accettazione dell'eredità (art. 481 c.c.) e/o la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).

Art. 4. Modalità di versamento

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati (F24), in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.

2. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del DL

6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5. Invio modelli di pagamento precompilati

Il Comune provvede, di norma, all'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 6. Riscossione e scadenze di versamento

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni e alle risultanze anagrafiche, inviando ai contribuenti, di norma, a mezzo posta ordinaria, fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente (posta elettronica, posta elettronica certificata ecc., in presenza dei necessari requisiti tecnici dell'ambiente software gestionale in uso), informative di pagamento che contengono tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (di seguito denominata "ARERA") n. 444 del 31 ottobre 2019, specificando, in particolare, per ciascuna utenza, le somme dovute per la TARI e per la quota di tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali (se presenti nella banca dati), il numero di componenti (per le utenze domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il periodo di effettiva occupazione nell'anno di riferimento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate con scadenza, di norma, il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo diversa indicazione contenuta nella deliberazione di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale o in quella della Giunta nei soli casi consentiti dalla legge.

2. Qualora il contribuente decidesse di effettuare il versamento con strumenti web (i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare il pagamento in forma telematica, ex articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06 e s.m.i), rinunciando ad utilizzare il modello F24 precompilato (allegato all'informativa), è necessaria la corrispondenza fra il codice fiscale (o partita iva) indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto

bancario o postale su cui si richiede l'addebito (intestataro dell'obbligazione tributaria).

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'informativa di pagamento relativa alla TARI è notificato, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R. e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento (impropriamente chiamato "sollecito di pagamento") per omesso o insufficiente pagamento, fatta salva l'applicazione della deroga indicata nel comma 1 del successivo articolo 8. L'avviso che indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà contestualmente, oltre agli interessi di mora, la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 9, comma 1 e, in caso di ulteriore inerzia, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. La firma autografa del funzionario può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Si applica il terzo comma del successivo articolo 8.

Art. 7. Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere al responsabile del procedimento di supportarlo durante le udienze.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può predisporre e inviare questionari al contribuente o all'amministratore di condominio, da restituirsi, debitamente compilati e sottoscritti, entro 60 giorni dal ricevimento, richiedere dati e notizie agli altri uffici comunali, agli uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali (previa esibizione di apposito tesserino identificativo) ed aree assoggettabili a tributo,

mediante personale dell'ufficio da lui stesso delegato e/o della Polizia locale, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo ente.

3. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria, il funzionario responsabile può, altresì, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte sottoscritte da un professionista abilitato.

4. Nei casi in cui sussistano dubbi sull'operato del contribuente, il funzionario responsabile o persona delegata, può, infine, invitare (telefonicamente o mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o certificata) a presentarsi presso l'U.O. risorse tributarie per fornire i necessari chiarimenti.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia) o in rettifica (per infedele denuncia), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, fatta salva l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 67 comma 4 del Dl 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n.27 e dell'articolo 12 del Dlgs 24.09.2015 n.159, che ha disciplinato, di fatto, la proroga di 85 giorni dei

termini di decadenza relativi all'attività di accertamento in capo agli enti impositori, stante l'emergenza epidemiologica incombente sul territorio nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Tale avviso contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Lo stesso atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Il contenuto dell'avviso, di cui al precedente comma 2, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del vigente regolamento dell'ente adottato in applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini

di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

6. Eventuali rateizzazioni degli importi dovuti potranno essere concesse sulla base della disciplina di cui al successivo articolo 14 della presente sezione.

Art. 9. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l'applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del "Ravvedimento operoso" (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni) per la cui disciplina si rinvia alla normativa vigente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero, per l'infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10. Interessi

Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dalla legge. In caso di rateizzazione, il tasso legale vigente è incrementato di 0,5%.

Art. 11. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disciplinato dalla legge. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia previsto dallo schema regolatorio predisposto da Arera e successive modifiche ed integrazioni, l'ente può perfezionare il rimborso entro 120 giorni lavorativi, che decorrono dalla data di protocollo della richiesta o della trasmissione di eventuali integrazioni. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene detratto nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

2. Eventuali compensazioni anche tra tributi diversi, sono disciplinate dalla legge.

3. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente originario, previa richiesta da presentare al Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del DI n.124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 12. Somme di modesto ammontare

La Tari non è liquidata\accertata quando l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti/detenuti risulta inferiore a € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta

violazione degli obblighi di versamento del tributo. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 13. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Nei casi contemplati dall'art. 17 bis del citato Dlgs 546/92, trova applicazione l'istituto del reclamo/ricorso per la cui disciplina si rimanda alla normativa vigente.

3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico e vigente regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto relative all'estensione e all'uso delle superfici da parte delle utenze, meglio definite nell'articolo 6 comma 2 della successiva sezione seconda del presente regolamento o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14. Rateizzazioni

1. Il funzionario responsabile dalla TARI può concedere il pagamento dilazionato, previa richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate.

2. Qualora le somme complessivamente indicate nelle informative di pagamento/solleciti, negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €100,00, il contribuente/utente, che dichiara la condizione di disagio economico e che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, può richiedere una rateazione – come da tabella sotto riportata -

impregiudicato il versamento degli interessi di cui al precedente articolo 10 incrementato di 0,5 punti percentuali.

3. Il riconoscimento del beneficio, è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica:

1) per le persone fisiche e per le imprese individuali in contabilità semplificata (imprenditore in regime contabile semplificato o in regime di imposta sostitutiva escluse le società di persone):

-certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti (CAAF, INPS, ecc.); la metodologia adottata per l'individuazione del criterio di accesso alla rateazione e del numero massimo di rate concedibili si basa sulla considerazione di due parametri: l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l'entità del debito di cui è stata chiesta la dilazione. Il parametro per accedere all'istituto della rateazione, è fissato nel valore ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del Dpcm n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che non deve essere superiore a € 15.000, a partire dal 1° gennaio 2023, come stabilito dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, per accedere ai c.d. bonus sociali "gas ed elettricità". Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni successivi. Il numero massimo di rate è stabilito dalla seguente tabella in funzione dell'entità del debito e del valore ISEE:

Somma da esigere	Rate mensili ISEE fino a € 7.500,00	Rate mensili ISEE oltre € 7.500,00
Fino a 99,00	Non rateizzabile	Non rateizzabile
100,00-500,00	3	2
501,00-3.000,00	6	5
3.001,00-4.000,00	9	8

4.001,00- 6.000,00	12	11
Oltre 6001,00	36	35

Nel caso in cui il contribuente non rispetti i suddetti parametri può comunque ottenere la rateizzazione qualora dimostri gli eventi straordinari che hanno inciso significativamente sulla sua situazione patrimoniale, tali da poter essere considerato ugualmente in temporanea obiettiva difficoltà. Tali condizioni possono essere ritenute esistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

I. morosità non colpevole:

- a) disoccupazione per licenziamento o per altre cause indipendenti dalla volontà personale;
- b) riduzione forzata dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per cause di forza maggiore documentabili;
- e) presenza in famiglia di un congiunto o di un parente affetto da malattia grave che richiede ingenti spese mediche;
- f) decesso o grave infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo (superiore al 50%).

II. Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili causati da forza maggiore. In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione patrimoniale e reddituale espressa dall'ISEE dovrà essere idoneamente documentata.

2) per le imprese in contabilità ordinaria: attestazione, sottoscritta da un professionista abilitato, dell'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) e, se tale valore è inferiore a 1, indicazione dell'indice Alfa. L'indice Alfa è necessario per stabilire il numero massimo di rate concedibili: fino a 2 - massimo 9 rate mensili, da 2,1 a 4 - massimo 18 rate mensili, da 4,1 a 6 - massimo 36 rate mensili). Con

riferimento agli imprenditori in regime ordinario ed alle persone giuridiche, si potrà beneficiare della rateizzazione esclusivamente a patto di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o sulla ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

4. La somma dovuta è ripartita in rate su richiesta del contribuente (nei limiti sopraesposti con un minimo di € 50,00) d'importo, di norma, uguale tra loro.

5. Limitatamente agli importi liquidati nelle informative di pagamento (c.d. "ruoli ordinario/suppletivo), fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 2 ovvero che non risulti moroso relativamente a precedenti richieste e rispetto ad altri obbligazioni o tributi comunali, l'ulteriore rateizzazione rispetto a quella già disposta (di norma due rate a distanza di sei mesi l'una dall'altra) potrà essere concessa, in ottemperanza agli obblighi imposti da Arera nell'articolo 27, allegato A della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, ai contribuenti:

- a) la cui obbligazione tributaria superi del 30% il valore medio indicato nelle suddette informative di pagamento emesse negli ultimi due (2) anni;
- b) che dichiarino, mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere già beneficiari del c.d. bonus sociale previsto per contenere i danni derivanti dal disagio economico nei settori elettrico e/o gas e/o idrico. In sede di verifica, qualora la dichiarazione risultasse mendace, oltre alla comunicazione di notizia di reato alle autorità competenti, il contribuente sarà considerato moroso alla scadenza di pagamento originariamente fissata.

6. L'istanza di ulteriore rateizzazione della riscossione ordinaria e/o suppletiva da parte del contribuente che ne ha diritto, deve essere presentata tassativamente entro la scadenza del termine riportato nell'informativa di pagamento.

7. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine stabilito originariamente per il pagamento della rata di cui si chiede una nuova dilazione.

8. La conclusione dell'istruttoria dovrà essere motivata e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Al provvedimento di accoglimento sarà allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza. Le spese relative all'invio del provvedimento di rateazione, se dovute, saranno addebitate nella prima rata.

9. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di due rate successive anche non consecutive e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.

Art. 15. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 16. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 17. Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019, gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento (pubblicazione news sul sito web istituzionale e sul periodico comunale, laddove presente e/o trasmissione

di un prospetto sintetico delle modifiche ai recapiti conosciuti degli amministratori di condominio e/o inserimento dello stesso in uno spazio dedicato all'interno delle informative TARI che saranno inviate al domicilio di tutti i contribuenti ecc.).

Art. 18. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale: <https://www.comune.cesanomaderno.mb.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18971&idArea=18972&idCat=24062&ID=24062&TipoElemento=categoria>

SEZIONE SECONDA DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 1. Oggetto

1. La presente sezione disciplina, sul piano pratico-operativo, la tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 (commi 639-705) della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla legge n. 160 del 30/12/2019, che abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 – 668 dell'art. 1 della citata legge 27/12/2013 n. 147.

3. La tariffa della TARI, ai sensi del comma 651 della legge n.147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dal regolamento di igiene urbana¹, da quello per la gestione e la fruizione della piattaforma ecologica², dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della loro provenienza.

2. I rifiuti urbani sono suddivisi in due macrocategorie: "rifiuti interni" e "rifiuti esterni".

3. I rifiuti urbani "interni" sono conferibili al servizio di raccolta e sono distinti, dal comma 1, lettera *b-ter*) dell'articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in:

a) rifiuti domestici indifferenziati e provenienti da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* di cui all'art.183 del Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* di cui all'art. 183 del Dlgs 152/2006;

4. I rifiuti urbani esterni sono quelli provenienti:

a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi d'acqua;

c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba e potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a mercati;

d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti lettere a), b) e c).

5. I rifiuti speciali sono classificati in pericolosi e non pericolosi, sulla base delle caratteristiche di pericolosità.

6. I rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell'articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 15 in:

a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e

¹ Modificato con delibera di C.C. n. 83 del 29/09/2022

² Modificato con delibera di C.C. n. 84 del 29/09/2022

demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del citato Dlgs 15/2006;

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006 ;

i) veicoli fuori uso;

l) imballaggi terziari, di qualsiasi natura, per i quali vige il divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani stabilito dal comma 2 dell'art. 226 del Dlgs 152/2006.

4. I rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3 lettera b), possono essere conferiti al servizio di raccolta a condizione che il rapporto tra la quantità globale (in kg) e la superficie complessiva dell'utenza (non inferiore a 500 mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo, aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto limite quantitativo, l'U.O Ambiente dell'ente, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare, entro 30 giorni, eventuali diverse misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. Tale determinazione del quantitativo massimo conferibile,

legittimata da ragioni di tutela igienico-ambientale, è finalizzata a contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti conferibili, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite dai gas emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale estratto nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia (biomassa) mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio, in regime di privativa. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a

qualsunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture, comunque denominate, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione, stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso anche se, di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati ma idonei all'utilizzo come semplice deposito di qualsivoglia genere) e/o non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici effettivamente ed esclusivamente adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, delle attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.;

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni;

d) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.

4. La presenza di arredi e/o di suppellettili (anche una singola attrezzatura ad uso domestico o d'ufficio) oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, tale condizione deve essere comunque precisata, nella dichiarazione di non utilizzo dei locali, sia permanente che temporanea. Nell'ipotesi di proseguimento della condizione di non utilizzo, il soggetto passivo deve confermare la suddetta circostanza, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sia stata dichiarata in origine, allegando eventuale documentazione idonea e, fermo restando, che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta, comprovante lo stato di inutilizzabilità e, conseguentemente, l'esclusione non potrà avere effetto. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono, comunque, tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito, come specificato al precedente comma 2 lettera a).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti o qualora risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente di altro Comune o di altro Stato.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree, titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie). È, comunque, fatta salva l'applicazione del tributo, in capo al titolare del diritto reale di godimento, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n.212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del DL n.124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019.

Per le utenze domestiche, ai fini di definire il numero degli occupanti, si applica il comma 2 del successivo articolo 17.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Pertanto, il suddetto gestore dei servizi comuni è responsabile, in solido, dell'obbligazione tributaria con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo.

5. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all'amministratore di condominio o chiedere la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali (per singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione alle utenze dei servizi di rete nel caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento ecc.), nel pieno rispetto della normativa che disciplina il trattamento dei dati personali (ex art. 6 lettera e) del Regolamento UE 2016/769: *"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 9 comma 4 della precedente parte prima del presente regolamento.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, fonia/dati);
- b) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- c) superfici coperte di altezza non superiore a 150 centimetri;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, a condizione che tale attività sia in regola con i titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati, anche in forma tacita, dagli uffici o enti competenti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali (senza presenza umana) stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (sono soggetti al tributo i locali in cui la presenza umana è necessaria per il funzionamento dei macchinari o per altre attività);
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di effettivo inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, previa presentazione di dichiarazione del direttore lavori e del rappresentante dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e alla sosta dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) per gli impianti di lavaggio degli automezzi: il "tunnel" di lavaggio, le aree scoperte non "operative" ovvero quelle non utilizzate dagli utenti per le operazioni di pulizia né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile nonché quelle visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli nell'area destinata alle operazioni di lavaggio sia interno che esterno;
- k) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre "a terra" solo se non destinate anche ad attività commerciale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta produzione può considerarsi:

- a) "in via continuativa" quando non sia estemporanea (ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);
- b) "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficie considerata e non in tutte le altre.

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola.
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci (escludendo i prodotti confezionati destinati all'utente finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive (utenze

presenti sul territorio comunale che producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali).

L'eventuale conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, è punito, applicando le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l'intero anno solare. Pertanto, sono tassabili i magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, quelli relativi ad attività commerciali, ai servizi di logistica e di deposito merci e/o mezzi di terzi.

3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse dal tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) le seguenti percentuali di abbattimento distinte per le tipologie di attività economiche, previste dalla tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al Dpr 27 aprile 1999, n. 158:

Attività	% di abbattimento
Case di cura e riposo	10
Laboratori analisi, studio medico/dentistico, odontotecnici	20
Lavanderie	15
Stamperie, copisterie	40
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30

Attività industriali con capannoni di produzione	30
Attività artigianali di produzione beni specifici	30
Ristoranti, bar, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15
Mense, birrerie, hamburgerie	15

4. A partire dall'anno 2024, tali percentuali di abbattimento potranno essere ricalcolate annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza dei rifiuti speciali prodotti) rese note dal gestore del servizio di raccolta mediante uno "studio" delle realtà economiche presenti sul territorio.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'U.O. Ambiente, se richiesto dal responsabile del tributo, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata al filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50 e dalle aree esterne suscettibili di produrre rifiuti urbani misurate sul perimetro interno delle stesse ed escludendo eventuali costruzioni esistenti.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della citata legge n. 147/2013;

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9 bis del DI 201/2011, già applicate alle altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo, delle unità immobiliari a destinazione iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali così come definita dal precedente comma 1. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali D ed E), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle citate disposizioni di cui al comma 9 bis del DI 201/2011.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione – Piano finanziario

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (*costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.

2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*".

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99 e il metodo tariffario (MTR 2) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.

4. L'U.O. Ambiente dell'ente raccoglie i dati di cui al comma precedente, predisporre tutti gli atti deliberativi necessari e conseguenti e cura la trasmissione del piano

finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, laddove individuato, ad ARERA, nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora l'ente territorialmente competente, in difetto di normazione regionale, sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa del settore tecnico, nell'ambito del Comune medesimo o di un'altra amministrazione territoriale, garantendo così adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare, di norma, entro il termine stabilito dalla legge e indicato dall'art. 2 sezione prima del presente regolamento;

4. La deliberazione, qualora approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini stabiliti dalla legge, in ordine alla pubblicazione sul portale dell'amministrazione finanziaria, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se detta deliberazione non è adottata e pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della legge 147/2013, è assicurata attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa, in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle medesime utenze, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché, in quest'ultimo caso, debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'U.O. risorse tributarie, dà diritto allo sgravio a

decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto a quanto previsto dal comma precedente si presume che l'utenza sia cessata il giorno successivo alla data in cui è avvenuta la presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (ad esempio: copia del verbale di riconsegna immobile sottoscritto anche dal proprietario in caso di locazione/affitto) la data di effettiva cessazione, oppure la cessazione è disposta d'ufficio al 31 dicembre dello stesso anno qualora il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di nuova iscrizione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano, sia un aumento che una diminuzione della tariffa, sono considerate valide dal primo giorno successivo a quello della comunicazione dell'effettiva variazione degli elementi stessi o della conclusione del procedimento istruttorio nel caso di richiesta di elementi integrativi l'istanza originaria e saranno inserite, a regime, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione.

5. Resta, comunque, ferma la necessità da parte del contribuente di comprovare con idonea documentazione (elaborato grafico asseverato da professionista abilitato e/o altri elementi ritenuti utili) anche le dichiarazioni non tempestive, in assenza della quale la decorrenza della variazione si dovrà intendere quella riportata nel precedente comma 4.

6. Le variazioni di tariffa sono, di norma, conteggiate a conguaglio alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di imposizione.

7. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.

8. Nel caso di variazioni di cui al precedente comma 4, l'eventuale rimborso della quota eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della variazione, fatto salvo lo sgravio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante iscritto nell'anagrafe residente del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. A tale fine, l'obbligo di denuncia è, pertanto, assolto con l'iscrizione della variazione presso la suddetta anagrafe della popolazione residente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza con frequenza ricorrente (anche solo una volta a settimana) e/o per periodi dell'anno non inferiori alla durata di un bimestre solare (anche non consecutivi), come, nel caso di ospiti periodici, di badanti o colf che dimorano presso la famiglia anche se iscritti all'anagrafe della popolazione di altri Comuni. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri risultanti iscritti all'anagrafe ma temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la

suddetta condizione, escludendo, qualsiasi forma di eventuale rimborso per il tributo versato per le annualità precedenti (ad esempio: certificato di frequenza universitaria, copia del contratto di locazione, copia della documentazione attestante i consumi dei servizi di rete elettrica, idrica, gas oppure, nei casi previsti dalla legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Per le variazioni descritte nel presente comma si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi 9 e 10.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente e/o presente nella banca dati dell'U.O. risorse tributarie o, in mancanza, fatta salva prova contraria, è determinato d'ufficio in base alla seguente tabella:

Superficie

Da mq	a mq	N° componenti
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
	oltre mq. 142	6

3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare (non residente) sia effettuata tardivamente, le variazioni (in diminuzione e in aumento) sono efficaci a partire dal primo giorno successivo a quello della variazione. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.

4. Le unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie), sono considerate pertinentziali nella misura massima di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

5. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 4, si applica solamente la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante.

6. Alle unità immobiliari a servizio delle utenze domestiche, classificate nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7 (cantine, box, tettoie) ma non considerate pertinenziali si applicano sia la quota fissa che quella variabile della tariffa sulla base di un occupante.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in residenze sanitarie assistenziali (Rsa) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

In assenza di tale richiesta si applica la tabella di cui al precedente comma 2.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che dovrà essere debitamente dichiarato con le modalità di cui al comma 1.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente sono efficaci a partire dal giorno successivo a quello della variazione.

10. L'eventuale conguaglio della tariffa sarà applicato alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di variazione in diminuzione del numero di componenti, attestata dall'avvenuta cancellazione nei registri anagrafici comunali, oppure, nel caso di non residenti, da idonea documentazione, l'eventuale rimborso della quota eccedente il tributo dovuto, dovrà essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della variazione, fatto salvo lo sgravio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "punto fisco" dell'agenzia delle entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e senza che rilevi, in alcun modo, un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e approvazione qualitativa a produrre rifiuti. Annualmente, in sede di elaborazione del piano finanziario e dei criteri per l'applicazione della tariffa, il Consiglio Comunale, per un migliore adeguamento alla realtà economica territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal Dpr n. 158/99.

La tariffa applicabile per ogni attività è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È, tuttavia, possibile applicare tariffe differenziate, e comunque sino ad un massimo di tre, nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici, di norma, superiori a mq 200 (misure inferiori sono ammesse nel caso di associazioni sportive/ricreative che somministrano alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in

materia), sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 18 (uffici, magazzini collegati funzionalmente all'attività principale presente nello stesso complesso, esposizione, bar, punti ristoro, ecc.). Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati in siti diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta documentata dell'interessato, potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

4. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento da parte dell'organo competente, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la categoria economica corrispondente. In particolare, è considerata *utenza non domestica*, con attribuzione della categoria economica degli *alberghi senza ristorante* di cui all'allegato "A" del presente regolamento, quella unità immobiliare o parte di essa, che sebbene formalmente destinata "a civile abitazione", sia di fatto adibita ad attività economica, anche non imprenditoriale, riconducibile a quella di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ("ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.). È fatta salva, in caso di uso promiscuo, la debenza del tributo per la parte utilizzata dall'utenza domestica che si aggiunge all'importo dovuto per la parte che ospita l'attività economica (utenza non domestica).

6. Nel caso di uso promiscuo, la superficie dei locali "comuni" (bagno, cucina, cantina ecc.) è attribuita a ciascuna tipologia di utenza (domestica e non domestica) nella misura del 50% di quella dichiarata o risultante nella banca dati dell'ente, fatta salva diversa richiesta da parte del proprietario/titolare dell'attività economica, con le modalità previste dal precedente articolo 15 al quale occorre riferirsi anche per i periodi di applicazione (decorrenza e cessazione) del tributo. In ogni caso, l'obbligazione tributaria è assolta dal soggetto proprietario/titolare dell'attività economica,

come meglio sopra definita e non per quote di occupazione/detenzione.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'uno o l'altro uso, compresa la mancata collaborazione da parte del contribuente che si rifiuta di produrre documentazione all'uopo o di rispondere al questionario o di consentire la diretta rilevazione, si fa riferimento all'attività economica (compresa la locazione nelle forme descritte nel precedente comma 5) risultante dal servizio "punto fisco" dell'agenzia delle entrate o da altri elementi, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n.160.

5. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato settimanale scoperto, il tributo è assorbito dal canone di cui al comma 837 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Per le occupazioni temporanee di pubblici esercizi (riconducibili alle attività di cui alle categorie

22 e 24), la Tari viene calcolata sulla base dei criteri stabilita dal precedente comma 2 utilizzando i coefficienti ridotti nella misura del 30%.

Art. 22 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi quelli tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti, secondo le modalità previste dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze dell'1/07/2020 e dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il Comune provvede al riversamento alla competente Provincia secondo quanto previsto dal citato decreto del ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO III

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo.

2. L'applicazione della riduzione di cui al comma 1, subordinata all'esito positivo della verifica da parte dell'U.O. Ambiente, decorrerà dalla data dell'istanza, da presentarsi utilizzando il modello predisposto allo scopo (reso disponibile anche sul sito web istituzionale), nella quale si dichiara che viene praticato il compostaggio domestico in modo continuativo.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione della suddetta attività. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a provvedere alle verifiche, anche periodiche, al fine di accertare lo svolgimento effettivo del compostaggio.

3. Allo scopo di censire le utenze domestiche di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2024, i contribuenti che praticavano il compostaggio alla data del 31 dicembre 2023, qualora continuino con tale pratica, devono ripresentare l'istanza con le modalità indicate nel precedente comma 2, al fine di mantenere l'agevolazione di cui al comma 1, fatto salvo il recupero della quota di riduzione indebitamente applicata nell'anno corrente, qualora la verifica da parte del Comune, anche tramite operatori autorizzati, evidenzi la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale può introdurre ulteriori riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche.

5. La quota variabile delle utenze domestiche è, altresì, ridotta nella misura del 30%, a seguito di istanza debitamente documentata e resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante aventi superfici, pertinenze comprese, non superiori a complessivi mq. 60;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino ad un massimo di 183 giorni all'anno, condizione che non siano cedute in locazione o comodato e che sia dichiarato da parte del proprietario (non iscritto nel registro della popolazione del comune di Cesano Maderno), il Comune di residenza.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

7. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

8. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze non domestiche non stabilmente attive”, previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 ovvero per i locali e aree scoperte adibite:

a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all’anno;

b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all’anno.

2. Per tutte le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente ed esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dagli organi competenti, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 della legge n.147/2013, come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera e) della legge n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del DL n. 16 del 18 febbraio 2014, può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

2. La riduzione della quota variabile, ex comma 10 dell’art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, applicata “a consuntivo” alla prima scadenza utile dell’anno successivo a quello di conferimento, è, di norma, pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi in legno di cui al codice Cer 200137 e, in ogni caso, di quelli terziari di cui al comma 2 dell’art. 226 del citato Dlgs n.152/2006 - avviata al recupero e il 60% del costo unitario Cu (uguale per tutte le categorie economiche e indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe), di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma non può superare il 30% della stessa quota variabile. Per le utenze non domestiche già iscritte alla data del 1° gennaio 2023, si applicano i criteri di calcolo di cui alla deliberazione della G.C. n. 145 del 20.5.2008 (già utilizzati in regime TARSU e TARES).

3. La quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero, al fine di verificarne la coerenza, è confrontata con quella ottenuta utilizzando il

coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) della categoria corrispondente (indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe).

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e consegnandolo o trasmettendolo tramite il servizio postale oppure e.mail / PEC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, insieme alla documentazione indicata nel modulo stesso (fotocopie della "4° copia" dei formulari e dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti stessi, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'istanza, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve, indicare, ai sensi del DPR 445/2000, i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero, i codici dei rifiuti, il periodo di avvio, la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Cesano Maderno, debitamente controfirmati dal destinatario, adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile oppure rimborso, in caso di cessazione, a condizione che il contribuente non risulti

moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni, hanno l'obbligo di presentare, tramite pec, all'ente (U.O. Risorse tributarie e U.O. Ambiente) e all'affidatario del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di fuoriuscita, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione di rinuncia, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, che indichi altresì:

- 1) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- 2) i codici dei rifiuti;
- 3) la definizione puntuale del periodo di riferimento;
- 4) la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché quella che si presume sarà avviata nel quinquennio successivo;
- 5) l'impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuto prodotti dalla propria attività,

A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Cesano Maderno, debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante l'esatta quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, copia del

contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. L'esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente conferiti e alla verifica di cui al comma 3 del precedente articolo 25, opera, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione positiva del procedimento avviato con la presentazione della dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al precedente comma 1. Per il primo anno di applicazione, tale esonero, potrà essere applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

3. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui al comma precedente, escluse dal pagamento della sola quota variabile.

4. Le utenze non domestiche, di cui al comma 1, possono chiedere, tramite pec indirizzata all'ente (U.O. Risorse tributarie e U.O. Ambiente), la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza biennale, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione.

5. Il Comune, di concerto con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederanno al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

6. L'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare, all'ente (U.O. Risorse tributarie e U.O. Ambiente) e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente evidenziando, in particolare, quelli avviati a riciclo, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

7. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia locale mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati secondo la normativa vigente.

9. Il Comune comunica l'esito dell'istruttoria entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione.

Art. 28. Zone non servite

1. Il tributo è dovuto, per intero, nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Tutti gli insediamenti, distanti non più di 1000 metri dal punto di raccolta, si considerano ubicati in zone servite.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:

- a) in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è inferiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrabile.
- b) in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrabile.

3. La riduzione, di cui al precedente comma 2, deve essere richiesta dal contribuente mediante apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o da eventuale documentazione anche fotografica. In caso di accertamento per omessa denuncia, può essere applicata d'ufficio.

4. La riduzione, di cui al presente articolo, viene meno a decorrere dal primo giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 29. Agevolazioni (riduzioni “atipiche”).

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) persone singole o famiglie che versino in condizioni di comprovata indigenza, in carico in modo continuativo ai Servizi sociali e che presentino un’attestazione ISEE pari o inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente per l’erogazione dei bonus sociali (limite derogabile in presenza di grave e comprovato disagio socio-economico, o, in caso di persona anziana sola, con un reddito non superiore all’assegno sociale erogato dall’INPS). Tali situazioni di disagio socio economico, che dovranno essere attestate annualmente dall’U.O. Servizi sociali (entro il 31 gennaio, sulla base delle indicazioni fornite da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 57-bis del Dl n. 124/2019 e s.m.i.), comporteranno l’esenzione sia della parte fissa che di quella variabile della TARI;

b) nuclei familiari con almeno tre minorenni, come risultante dai registri anagrafici comunali, al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione; le variazioni intervenute successivamente, avranno efficacia a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell’evento, riduzione pari al 15% della tariffa;

c) attività produttive, commerciali o di servizi, che operino con attività ridotta per cause oggettive non a loro stessi imputabili, debitamente documentata e certificata, usufruiscono di una riduzione “*una tantum*” della quota variabile in misura proporzionale al numero dei giorni indicati nell’apposita istanza, applicando un fattore di correzione del parametro Kd e tale, da non superare, in ogni caso il limite del 15% su base annua, fatta salva l’applicazione dall’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), versione consolidata, modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n.130 ed entrato in vigore l’1 dicembre 2009 (“divieto aiuti di Stato”);

d) attività produttive, commerciali o di servizi, costrette alla chiusura forzata, conseguente allo stato di calamità naturale o emergenza sanitaria dichiarato dalle autorità competenti, di norma, riduzione d’ufficio (non è

necessaria alcuna istanza) della quota variabile in misura proporzionale al numero dei giorni di chiusura oppure, con applicazione fissa del fattore di correzione pari al 25% del valore Kd di riferimento, in funzione della categoria economica di appartenenza, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

e) parcheggi coperti di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi coperti di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all’art. 32, 1° comma, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune: in tali fattispecie la riduzione è pari al 10% della tariffa;

f) esercizi commerciali che abbiano rimosso macchine mangiasoldi (“slot machine”) o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo e comunicato contestualmente, con atto formale, la rinuncia all’installazione per un periodo non inferiore a 2 anni. La riduzione “*una tantum*” (non superiore a due annualità consecutive) è pari al 30% della tariffa, a partire dall’annualità successiva a quella della rimozione e alla contestuale rinuncia che dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il 31 dicembre, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

g) locali delle istituzioni scolastiche parificate la riduzione è pari al 60% della tariffa;

h) locali dei cinematografi e dei teatri gestiti da enti e/o associazioni non aventi scopo di lucro la riduzione è pari al 30% della tariffa;

i) locali delle case di riposo di proprietà comunale gestite da enti e o associazioni la riduzione è pari al 30% della tariffa.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, fatto salvo quelle imputabili, a regime, alla specifica componente di costo a conguaglio prevista nel piano finanziario elaborato sulla base del metodo indicato da ARERA (documento n.189/2020 e successive

modifiche ed integrazioni), rinviandone la copertura ai futuri esercizi, sono iscritte in bilancio annualmente, di norma, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, onde evitare che siano finanziate dai contribuenti della tassa sui rifiuti (TARI).

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti morosi che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in una violazione dell'obbligo tributario della stessa indole.

4. Le agevolazioni applicabili all'intera tariffa si estendono anche al tributo provinciale di cui al precedente comma 22.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scegliendo quella più favorevole, fatta salva la facoltà dell'ente, in caso di mancata dichiarazione entro il 31 gennaio, di applicarla d'ufficio.

ALLEGATO A

Classificazione utenze non domestiche

Classificazione sintetica

Classificazione sintetica delle attività economiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria

- | |
|---|
| 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26. Plurilicenze alimentari e miste |
| 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| 28. Ipermercati di generi misti |
| 29. Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. Discoteche, night club |

Classificazione analitica**Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole**

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
 Associazioni o istituzioni politiche
 Associazioni o istituzioni culturali
 Associazioni o istituzioni sindacali
 Associazioni o istituzioni previdenziali
 Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro o altra attività riconducibile a quelle di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante)
 Associazioni o istituzioni benefiche
 Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
 Associazioni o istituzioni religiose
 Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali
 Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe
 Scuole di ballo
 Sale da gioco
 Sale da ballo e divertimento
 Musei e gallerie private
 Scuole parificate di ogni ordine e grado
 Scuole private di ogni ordine e grado
 Scuole del preobbligo private
 Asili nido
 Centri di assistenza alle persone diversamente abili
 Centri psico-sociali-comunità protette
 Aree scoperte in uso
 Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.
 Centri di istruzione e formazione lavoro
- Classe 2 - Cinematografi e teatri**
 Cinema
 Teatri

Teatri parrocchiali

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi

Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Stazioni ferroviarie della “metropolitana”

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Aree e strutture destinate al parcheggio di biciclette e ad attività di riparazione delle stesse (velostazione).

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)

Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività distribuzione automatica di alimenti e bevande

Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di pulizia e disinfestazione

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività autotrasportatore

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione del verde

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio e locali ad essi collegati

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni o locali finalizzati all’esposizione di autovetture anche se l’attività di vendita si svolge in altra sede

Saloni esposizione in genere

Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati

Gallerie d’asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Casa vacanze	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Porzioni di edifici adibiti a civile abitazione locati in qualsivoglia forma consentita dalla legge anche con modalità non imprenditoriali	Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)
Aree scoperte in uso	Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali
Classe 9 - Case di cura e riposo	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Soggiorni anziani	Servizi di supporto alle imprese
Case di cura e riposo	Attività di consulenza sulla sicurezza ed igiene posti di lavoro
Case per ferie	Attività di collaudo ed analisi tecniche di prodotti
Colonie	Attività dei call-center e dei customer-service
Caserme e carceri	Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria
Collegi ed istituti privati di educazione	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi
Collettività e convivenze in genere	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia
Classe 10 - Ospedali	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste
Ospedali	Organizzazioni di convegni e fiere
Classe 11 - Uffici, agenzie	Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali.
Enti pubblici	Servizi di vigilanza privata
Amministrazione autonome Stato ferrovie, strade, monopoli	Attività di mediazione immobiliare
Studi di registrazione sonora	Attività di consulenza e di orientamento scolastico
Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 200 mq	Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).
Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche	Classe 12 – Banche, istituti di credito, studi prof.
Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria	Istituti bancari di credito
Uffici generici	Istituti assicurativi pubblici
Studio fotografico, attività di videoediting	Istituti assicurativi privati
Autoscuole	Istituti finanziari pubblici
Laboratori di analisi generici	Istituti finanziari privati
Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.	Attività dei servizi finanziari
Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti	Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse	
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco	
Internet point	
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi	
Emittenti radio tv pubbliche e private	
Pompe funebri	

Attività delle società di partecipazione (holding)
 Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di
 poste italiane
 Studi legali/avvocati/notai
 Studi commercialisti/ragioneria
 Studi tecnici/geometri
 Studi medici/sanitari/veterinari/fisioterapici
 Studi radiologici/diagnostica per immagini
 Studi di ingegneria/architettura
 Studi odontoiatrici/odontotecnici
 Ambulatori medici/veterinari
 Amministrazione di condomini e gestione di beni
 immobili per conto terzi
**Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature,
 libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**
 Librerie
 Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al
 dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e
 giornali
 Cartolerie
 Abbigliamento
 Pelletterie
 Pelliccerie
 Elettrodomestici
 Profumerie
 Materiale elettrico
 Materiale plastico
 Materiale informatico
 Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di
 saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.
 Telefoni
 Personal computer, stampanti, fotocopiatrici
 Lavanderie
 Ferramenta
 Erboristerie
 Apparecchi radio tv
 Articoli casalinghi
 Giocattoli
 Colori e vernici
 Carte da parati, stucchi e cornici
 Articoli sportivi compresi quelli per la pesca
 Calzature
 Sementi e prodotti agricoli e da giardino
 Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso
 e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati

all'automazione industriale e di processo anche se tale
 attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso
 e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo
 bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di
 qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se
 tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione
 per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al
 dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale
 attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione
 per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al
 dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e
 vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in
 sede diversa.
 Magazzini e locali collegati per l'esercizio del
 commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per
 corrispondenza di combustibili per riscaldamento
 anche se tale attività di vendita è effettuata in sede
 diversa
 Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione
 per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al
 dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se
 tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso
 e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale
 elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti
 elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici,
 informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester,
 armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche
 se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso
 e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e
 sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche
 se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per
 l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio
 e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per
 modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di
 vendita è effettuata in sede diversa
 Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso
 e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per
 vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di
 vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di tranciati, legnami, giuntati, parquet e impiallacciatore anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)

Prodotti di profumeria e cosmesi

Chincaglierie

Prodotti per animali

Mobili, macchine e attrezzature per uffici

Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "auto motive".

Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.

anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso

Aree scoperte in uso

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

Edicole giornali

Tabaccherie

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Farmacie

Copisterie

Mini market / bazar non alimentari

Aree comuni condominiali di centri commerciali

Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso negozi ecc.

Ceramica

Strumenti musicali e spartiti

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tende e tessuti

Tessuti per arredamento e tappeti

Articoli di ottica

Corsetteria, busti ortopedici

Articoli medicali, strumenti di laboratorio

Analizzatori e/o rivelatori di gas

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie, distintivi, coppe, trofei, targhe.

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa

Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser custom di produzione e marcatura misuratori di potenza ed energia laser)
Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia.
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi

radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione pneumatici

Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme

Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano

Lavorazione del marmo per la realizzazione interni, arredamenti, design, rivestimenti piscine, monumenti funebri

Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi

Fabbricazione di detersivi

Fabbricazione di cavi elettrici

Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica

Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione

Fabbricazione di gadget in plastica

Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione di pompe e compressori

Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti

Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie

Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse

Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine

Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche

Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica

Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica

Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori

Fabbricazione di indumenti da lavoro

Fabbricazione di etichette in materie plastiche

Fabbricazione delle matrici per stampa offset

Fabbricazione di borse e prodotti in pelle

Fabbricazione di tende da sole e veneziane

Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)

Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili

Fabbricazione di prodotti in metacrilato

Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica

Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi

Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)

Assemblaggio lampadari

Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali

Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi

Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)

Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)

Trivellazioni e perforazioni

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristorazione con somministrazione

Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere

Trattorie

Self - service

Pizzerie

Tavole calde con o senza bar

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Ristoranti collegati alle attività delle associazioni sportive/ricreative senza e con finalità di lucro (in caso di uso promiscuo dei locali, è necessario distinguere puntualmente le superfici destinate ad uso diverso oppure, qualora sia dichiarata l'oggettiva impossibilità ad operare tale distinzione, si applica l'abbattimento forfettario nella misura del 15% di cui alla tabella contenuta nel comma 3 dell'articolo 10)

aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari

Refettori in genere

Mense aziendali

Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar e caffè gestiti da circoli, associazioni sportive, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Bar collegati ad attività alberghiera

Bar collegati alle attività delle associazioni sportive/ricreative, senza e con finalità di lucro, (in caso di uso promiscuo dei locali, è necessario distinguere puntualmente le superfici destinate ad uso diverso oppure, qualora sia dichiarata l'oggettiva impossibilità ad operare tale distinzione, si applica

l'abbattimento forfettario nella misura del 15% di cui alla tabella contenuta nel comma 3 dell'articolo 10)

Caffè

Bar pasticcerie

Gelaterie

Latterie

Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso

Aree scoperte in uso

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Prodotti ittici (pesce, ecc.)

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso anche all'interno di ipermercati

Bottiglierie,

Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza

Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe

Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe 25

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari "freschi"

Vendita caffè proveniente da torrefazioni (artigianali e non) in cialde e capsule sia per macchine da caffè che

per moka nonché macchine da caffè e relativi accessori.

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari)

Pescherie

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso

Posteggi di generi alimentari

Banchi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO B

Classificazione delle utenze domestiche.

A1	Abitazioni con n. 1 occupanti
A2	Abitazioni con n. 2 occupanti
A3	Abitazioni con n. 3 occupanti
A4	Abitazioni con n. 4 occupanti
A5	Abitazioni con n. 5 occupanti
A6	Abitazioni con n. 6 o più occupanti